Cassazione civile sez. I, 15/03/2022 - n. 8464. Pres. Genovese. Est. Tricomi.

RITENUTO

CHE:

La Corte di appello di Milano, con il decreto impugnato ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nel giudizio di rinvio riguardante la procedura di apertura dell'amministrazione di sostegno in favore di *, per sopravvenuto decesso dell'amministrando.

*, in proprio e nella qualità di erede di *, ha proposto tredici motivi di ricorso, assistiti da memoria. * ha replicato con controricorso e memoria.

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo si deduce la nullità assoluta del provvedimento per violazione dell'art. 6 CEDU, art. 111 Cost. e artt. 158 e 383 c.p.c. che fissano il principio di alterità del giudice del rinvio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) sul rilievo che la Dott.ssa T., giudice relatore del procedimento di rinvio, aveva già conosciuto della causa quale giudice della fase sospensiva del procedimento di reclamo avverso il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno.

1.2. Il primo motivo è infondato.

1.3 Il giudice in questione non era stato componente del collegio che ebbe a pronunciare il provvedimento di appello cassato, né ciò la doglianza contesta.

La questione prospettata è da respingere perché la pretesa incompatibilità di uno dei giudici che hanno composto il collegio non

determina una nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto tale incompatibilità - non escludendo la potestas iudicandi del predetto giudice, quale magistrato addetto all'Ufficio giudiziario che dell'impugnazione stessa è il giudice naturale - può dar luogo soltanto all'esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l'onere di far valere, in caso di mancata astensione, nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 c.p.c. - con procedimento che, nel caso in esame, non risulta essere stato attivato - e non dà luogo al vizio di costituzione, ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio (Cass. n. 21287 del 10/10/2007; cfr. anche Cass. n. 24718 del 04/12/2015; Cass. n. 18681 del 27/07/2017; Cass. n. 10492 del 15/04/2019).

2.1. Seguono le ulteriori doglianze:

II) Violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla sussistenza della legittimazione attiva di * (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4);

III) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 406,417,2697 c.c. e dell'art. 384 c.p.c. con riferimento alla legittimazione attiva di * a promuovere la procedura (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere il giudice a quo disatteso la pronuncia di legittimità per cui si sarebbe dovuto limitare a verificare se sussistesse già in atti la prova della legittimazione attiva di *;

IV) Violazione dell'art. 112 c.p.c. e art. 111 Cost. per omessa e solo apparente motivazione in ordine alla estromissione di * dal procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), essendosi la Corte a quo limitata ad affermare apoditticamente che poteva partecipare alla fase di riassunzione essendo stato parte delle precedenti fasi di giudizio;

V) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c. con riferimento all'efficacia vincolante della sentenza di cassazione nell'individuazione delle parti del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo la Corte di appello disatteso l'individuazione delle parti del procedimento operata dalla sentenza della Corte di cassazione;

VI) Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 406,407,417 c.c. e 713 e 720 bis c.p.c. con riferimento alle norme in materia di partecipazione dei soggetti legittimati alla procedura di apertura dell'amministrazione di sostegno (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), così censurando l'omessa estromissione di * dal procedimento;

VII) Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 406,407,417 c.c. e 713 e 720 bis c.p.c. con riferimento alle norme in materia di privacy per la protezione dei dati sensibili: D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 8, comma 2, lett. g) e art. 47 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), così censurando l'omessa estromissione di * dal procedimento;

VIII) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. in relazione alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); si sostiene che persisteva un interesse alla declaratoria di illegittimità del decreto, osservando anche che era mancato l'accordo delle parti sulle conseguenze giuridiche dell'evento morte di *;

IX) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere fondata sul certificato di morte di *, irritualmente depositato e non formalmente acquisito (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

X) Violazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 112 e 132 c.p.c. per contraddittorietà e apparenza della motivazione in punto di compensazione delle spese (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4);
XI) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91,92 e 385 c.p.c. in punto di applicazione del principio della soccombenza virtuale, anche con riferimento agli artt. 115 e 384 c.p.c., art. 2 c.c. nonché agli artt. 2,13 e 32 Cost. ed al D.Lgs. n. 196 del 2003 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);
XII) Violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di condanna di * al rimborso dell'indennità corrisposta all'amministratore di sostegno (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4);
XIII) Violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per omessa e solo apparente motivazione in ordine al rigetto della domanda di condanna di * per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comma 3, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).
2.2. Per ragioni di ordine logico/giuridico vanno esaminati prioritariamente i motivi ottavo, nono, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo.
3.1. I motivi ottavo e nono, da trattare congiuntamente perché strettamente avvinti, sono infondati.
3.2. Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, in relazione a specifiche controversie trova una deroga il principio secondo il quale, nel caso in cui il procuratore della parte deceduta o divenuta incapace ometta la rituale dichiarazione in udienza o la notificazione alle altre parti dell'avvenuto decesso o della perdita di capacità, la posizione giuridica della parte stessa resta stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona ancora esistente ed ancora capace, sia nella fase in corso del rapporto processuale che nelle successive fasi di quiescenza, dopo la pubblicazione della sentenza, e

di riattivazione a seguito di impugnazione, con la conseguenza che il procuratore alle liti resta legittimato ad impugnare in rappresentanza della parte defunta, in forza del principio di ultrattività della procura, sempre che questa non fosse limitata a un solo grado di giudizio.
Invero, l'evento morte della parte, comunque risultante in giudizio, è destinato ad assumere rilevanza in relazione alla specifica res litigiosa, ove la posizione giuridica fatta valere in giudizio si configuri per sua natura personalissima ed intrasmissibile, così da estinguersi con la scomparsa del suo titolare, come si verifica in relazione a determinati diritti inerenti allo status della persona (o per previsione di legge, ad esempio, la L. n. 689 del 1981, art. 7 in tema di sanzioni amministrative): in tali casi, tra i quali rientra il procedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno, l'evento morte vale a determinare il venir meno dello stesso oggetto della giurisdizione, con la conseguente cessazione della materia del contendere, travolgendo le eventuali pronunce rese in precedenza e non ancora passate in giudicato (Cass. n. 6588 del 28/04/2003). La morte, durante il processo d'appello, della parte beneficiaria dell'amministrazione di sostegno in primo grado, così come della parte interdetta, fa venir meno la necessità di giungere ad una pronuncia di accertamento sullo status. Ne consegue la declaratoria d'inammissibilità del ricorso per sopraggiunta carenza d'interesse, che determina la cessazione della materia del contendere e, nel caso specifico, anche la caducazione del decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno (Cass. n. 24149 del 28/11/2016), ciò perché, come già affermato, per l'interdetto, "La disposizione di cui all'art. 338 c.p.c., secondo cui l'estinzione del procedimento di appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel

procedimento estinto, è incompatibile con i procedimenti speciali di interdizione e di revoca dell'interdizione, quali processi volti a tutelare, in via giurisdizionale, lo " status " della persona e gli interessi pubblici afferenti; ne deriva che nel caso in cui l'interdetto muoia nelle more del giudizio di appello avverso la pronuncia che aveva revocato l'interdizione, la dichiarazione di estinzione del procedimento conseguente alla cessazione della materia del contendere travolge anche la sentenza di primo grado." (Cass. n. 3570 del 17/02/2006).

Si può pertanto ancora una volta concludere, ribadendo il principio di diritto già espresso da Cass. n. 12737 del 10/06/2011, affermando che "Nel procedimento relativo alla nomina dell'amministratore di sostegno, ed in analogia a quanto avviene nel giudizio d'interdizione, la morte dell'amministrando determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno la necessità della pronuncia; ne deriva che la sopravvenienza di tale evento, mentre è pendente il giudizio di appello, e la morte sia accertata da quel giudice, comporta la declaratoria d'inammissibilità del ricorso per sopraggiunta carenza d'interesse.".

La decisione risulta, pertanto, immune da vizi, senza che rilevi la ritualità o meno dell'acquisizione della - incontestata - notizia del decesso di *.

4.1. L'undicesimo ed il tredicesimo motivo, da trattare congiuntamente per connessione, sono infondati.

4.2. La statuizione relativa alla compensazione integrale delle spese di lite risulta assunta in applicazione del parametro della soccombenza virtuale, di guisa che non ricorre la violazione del principio della soccombenza, ed è logicamente e congruamente motivata, così come il rigetto della domanda di condanna ex art. 96

c.p.c., mediante ampio richiamo al complesso andamento delle fasi processuali, alla finalità pubblicistica della procedura ed al comportamento oppositivo tenuto dall'amministrando avverso le attività istruttorie officiose, volte a accertare in modo effettivo la sua capacità di autodeterminazione, a fronte di una sua accertata grave patologia neurodegenerativa (fol.7 del provv. imp.).

5.1. Il dodicesimo motivo è inammissibile.

5.2. Posto che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità domande che non siano state originariamente proposte, la doglianza non solo non risulta assistita dalla necessaria specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in merito alla tempestiva introduzione della stessa in primo grado, ma - al contrario - espone una circostanza con ciò incompatibile, laddove è riferito che la domanda di condanna di * al rimborso dell'indennità corrisposta all'amministratore di sostegno era stata proposta con il ricorso in riassunzione.

6. I restanti motivi quarto, quinto, sesto e settimo (estromissione *, dictum Cassazione, mancata partecipazione di * al precedente giudizio di cassazione e prospettazione del fatto che non poteva, pertanto partecipare, al giudizio di rinvio, riassunto da *) sono assorbiti perché, in disparte la carenza di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, sono inidonei, anche ove accoglibili, a mutare l'esito del giudizio.

7. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese vanno compensate per la peculiarità delle questioni esaminate.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Il procedimento risulta esente D.P.R. n. 115 del 2002, ex 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di giudizio;
- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52;
- Dà atto che il procedimento risulta esente D.P.R. n. 115 del 2002, ex 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2022.